UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

UNIVERSA
UNIVERSIS
PATAVINA
LIBERTAS

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Servizio Statuto e Regolamenti

DECRETO Rep. n. 1173 - Prot. n. 25013

Anno 2008 Tit. I Cl. 3 Fasc 1

Oggetto: Regolamento di Ateneo per le Procedure di Stabilizzazione del Personale Tecnico Amministrativo e CEL dell'Università degli Studi di Padova

IL RETTORE

Visto l'articolo 9 dello Statuto dell'Università di Padova;

Visto l'art. 1, comma 519, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, successivamente ripreso dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 30/4/07 n. 7, pubblicata in G.U. n. 161 del 13/7/07, e dall'art. 3 commi 90 e 94 lettera a della legge 24/12/07, n. 244;

Vista la mozione della CRUI approvata dall'assemblea generale il 21.02.2008;

Preso atto della delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n. 46 del 17/03/2008 che conferiva mandato al Magnifico Rettore di procedere alla predisposizione ed alla emanazione del Regolamento per le procedure di stabilizzazione del personale tecnico amministrativo e dei CEL, definendone gli indirizzi;

DECRETA

art. 1. di procedere all'emanazione del "Regolamento per Procedure di Stabilizzazione del Personale Tecnico Amministrativo e CEL dell'Università degli Studi di Padova" che è parte integrante e sostanziale del presente decreto ed entra in vigore dalla data del decreto stesso.

art. 2. di incaricare il Servizio relazioni sindacali e carriere del personale tecnico amministrativo ed il Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 30 APR. 2008

Il Rettore
prof. Vincenzo Milanesi

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Art. 1 – Principi generali

L'Università degli Studi di Padova (di seguito "Ateneo") con il presente Regolamento dà attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 519, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, successivamente ripreso dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 30/4/07 n. 7, pubblicata in G.U. n. 161 del 13/7/07, e dall'art. 3 commi 90 e 94 lettera a della legge 24/12/07, n. 244, in termini di requisiti e modalità per la stabilizzazione del personale tecnico-amministrativo, non dirigenziale, assunto a tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato per la copertura di posizioni di struttura relative a esigenze permanenti e/o assestate dell'organizzazione.

Art. 2 - Soggetti interessati

1. E' interessato alle procedure di stabilizzazione di cui al presente Regolamento il personale tecnico amministrativo appartenente alle categorie B, C, D ed EP nonché il personale Collaboratore ed Esperto Linguistico (CEL), come sotto elencato:
   a) i dipendenti a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Padova alla data dell'1/1/07 che abbiano maturato il requisito di tre anni di servizio complessivi, anche non continuativi, nel quinquennio 1/1/02 - 1/1/07 presso l'Ateneo, nonché i dipendenti a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Padova alla data dell'1/1/08 che abbiano maturato il requisito di tre anni di servizio complessivi, anche non continuativi, nel quinquennio 1/1/03 - 1/1/08 presso l'Ateneo;
   b) i dipendenti a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Padova alla data dell'1/1/07 che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 1/1/02 - 1/1/07 anche presso altre Pubbliche Amministrazioni, nonché i dipendenti a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Padova alla data dell'1/1/08 che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 1/1/03 - 1/1/08 anche presso altre Pubbliche Amministrazioni;
   c) i dipendenti a tempo determinato in servizio presso l'Università degli Studi di Padova all'1/1/07, che conseguano il requisito di tre anni di servizio in virtù di contratti stipulati con l'Ateneo anteriormente al 29/9/06, tenendo in considerazione anche l'eventuale servizio prestato presso altre amministrazioni nel quinquennio 1/1/02 - 1/1/07, nonché i dipendenti a tempo determinato in servizio presso l'Università degli Studi di Padova all'1/1/08, che conseguano il requisito di tre anni di servizio in virtù di contratti stipulati con l'Ateneo anteriormente al 28/9/07, tenendo in considerazione anche l'eventuale servizio

prestato presso altre Pubbliche Amministrazioni nel quinquennio 1/1/03 - 1/1/08;

d) i dipendenti a tempo determinato assunti dall'Università degli Studi di Padova, che non siano più in servizio presso l'Ateneo alla data dell'1/1/07 o dell'1/1/08, ma che abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio presso l'Ateneo, anche non continuativi, nel periodo 1/1/02 – 1/1/07 o 1/1/03 – 01/01/08. Sarà inoltre ammesso alle procedure di stabilizzazione il personale non più in servizio presso l'Ateneo alla data dell'1/1/07 o dell'1/1/08 che abbia maturato il predetto requisito sommando, oltre al periodo svolto in Ateneo, periodi di lavoro svolti presso altre Pubbliche Amministrazioni. I dipendenti di cui al presente comma si intendono beneficiari solo nel caso in cui l'ultimo servizio a tempo determinato antecedente l'1/1/07 o l'1/1/08 sia stato prestato presso l'Ateneo di Padova.

2. Sono esclusi dal processo di stabilizzazione coloro che, al momento della scadenza del bando di stabilizzazione, risultino assunti a tempo indeterminato in Ateneo o in altre Pubbliche Amministrazioni.

3. Al fine del computo della durata contrattuale dei rapporti di servizio intercorsi, si sommano i giorni effettivamente maturati, se eccedenti i mesi interi, trasformandoli in mesi (da 30 giorni). Qualora, compiuta tale trasformazione, rimanessero ulteriori giorni, questi ultimi saranno considerati come mese intero solo se superiori a 15 giorni.

4. Sono da intendersi esclusi dalla stabilizzazione il personale che ha prestato servizio presso l'Ateneo in virtù di contratti stipulati da società di prestazione di servizi di cui sia dipendente, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 3 – Regole di stabilizzazione

1. La stabilizzazione avviene nella categoria e nell'area rivestite all'1/1/07 o all'1/1/08 o, in caso di personale non in servizio all'1/1/07 o all'1/1/08, nella categoria e area funzionale rivestita nell'ultimo contratto.

   Nelle procedure di stabilizzazione viene data priorità al personale a tempo determinato in possesso dei seguenti requisiti:

   a) essere in servizio al 1/1/07 con tre anni di tempo determinato già maturato nel quinquennio precedente
   b) essere in servizio al 1/1/07 con tre anni di tempo determinato da maturare in virtù di un contratto in essere al 29/9/06, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1/1/07
   c) aver maturato tre anni di tempo determinato nel quinquennio precedente al 1/1/07

   A conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso dei suddetti requisiti, si procederà alla stabilizzazione dei dipendenti assunti a tempo determinato, in servizio al 1/1/08, con contratto stipulato o prorogato prima del 28/9/07, che conduca a maturare un periodo di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, tenendo conto del servizio prestato a tempo determinato anche nel quinquennio anteriore al 1/1/08.

2. La stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato comporterà la contestuale cancellazione da ogni eventuale posizione in qualità di idoneo in graduatorie di concorsi pubblici presso l'Università degli Studi di Padova di categoria uguale o inferiore a quella di inquadramento.

3. La normativa sulla stabilizzazione può essere applicata negli anni 2008 e 2009

Art. 4 – Attivazione delle procedure

1. Trattandosi di assunzione riservata e non aperta, non si dà luogo al previo esperimento delle procedure di mobilità e della procedura di cui all' art. 34 bis del D.Lgs n. 165 del 2001.
2. Le procedure di stabilizzazione verranno effettuate garantendo trasparenza, pubblicità e imparzialità nelle procedure di reclutamento.
3. A tal fine, l'Università degli Studi di Padova emanerà apposito avviso pubblico di attivazione delle procedure di stabilizzazione che sarà pubblicato mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo sito al Palazzo del Bo, Via VIII febbraio, 2 – Padova; all'avviso verrà altresì assicurata massima diffusione mediante pubblicazione sul sito Web di Ateneo. La scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di stabilizzazione è fissata in 30 giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione dell'avviso. Decorso tale termine, le persone che avranno manifestato il loro interesse e che versino nelle condizioni di cui al precedente art. 2, verranno inserite in due graduatorie distinte rispettivamente per PTA e per CEL, a loro volta suddivise in due sezioni, sulla base dei criteri di priorità di stabilizzazione individuati nell'art. 3, comma 1.
4. Il personale che aspira alla stabilizzazione dovrà dichiarare in risposta all'avviso di cui sopra, di non avere presentato analoga istanza presso altra Pubblica Amministrazione.
5. Preso atto delle domande e al fine di stilare le graduatorie, la Direzione Amministrativa coordinerà in azione congiunta il Servizio Relazioni Sindacali e Carriere PTA e il Servizio Organizzazione e formazione manageriale. Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e nel sito Web per un periodo non inferiore a 15 giorni.

Art. 5 – Graduatorie

Ciascuna delle due graduatorie, relative al PTA e al CEL di cui all'art. 4 co. 3 raggrupperà pertanto il personale, sulla base dei criteri di priorità di stabilizzazione individuati nell'art. 3, comma 1, con il seguente ordine di precedenza:

I. i dipendenti a tempo determinato appartenenti a categorie destinatarie di riserve di legge in tema di assunzioni nel pubblico impiego;
II. i dipendenti a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Padova alla data dell'1/1/07 che abbiano maturato il requisito di tre anni di servizio complessivi, anche non continuativi, nel quinquennio 1/1/02 - 1/1/07 presso l'Ateneo di Padova;
III. i dipendenti a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Padova alla

data dell'1/1/07 che abbiano maturato il predetto requisito nel quinquennio 1/1/02 - 1/1/07 anche presso altre Pubbliche Amministrazioni;

IV. i dipendenti a tempo determinato in servizio presso l'Università degli Studi di Padova all'1/1/07, che conseguano il requisito di tre anni di servizio in virtù di contratti stipulati con l'Ateneo anteriormente al 29/9/06, tenendo in considerazione anche l'eventuale servizio prestato presso altre Pubbliche Amministrazioni nel quinquennio 1/1/02 - 1/1/07 – in tal caso la stabilizzazione dovrà comunque avvenire successivamente alla maturazione dei tre anni di servizio;

V. i dipendenti a tempo determinato assunti dall'Università degli Studi di Padova, che non siano più in servizio alla data dell'1/1/07, ma che abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio presso questo Ateneo, anche non continuativi, nel quinquennio 1/1/02 – 01/01/07, purché l'ultimo servizio a tempo determinato sia stato prestato presso l'Ateneo di Padova;

VI. il personale non più in servizio alla data dell'1/1/07 che abbia maturato il requisito dei tre anni di servizio sommando periodi di lavoro svolti presso altre Pubbliche Amministrazioni, purché l'ultimo servizio a tempo determinato sia stato prestato presso l'Ateneo di Padova;

VII. i dipendenti a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Padova alla data dell'1/1/08 che abbiano maturato il requisito di tre anni di servizio complessivi, anche non continuativi, nel quinquennio 1/1/03 - 1/1/08 presso l'Ateneo di Padova;

VIII. i dipendenti a tempo determinato presso l'Università degli Studi di Padova alla data dell'1/1/08 che abbiano maturato il predetto requisito nel quinquennio 1/1/03 - 1/1/08 anche presso altre Pubbliche Amministrazioni;

IX. i dipendenti a tempo determinato in servizio presso l'Università degli Studi di Padova all'1/1/08, che conseguano il requisito di tre anni di servizio in virtù di contratti stipulati con l'Ateneo anteriormente al 28/9/07, tenendo in considerazione anche l'eventuale servizio prestato presso altre Pubbliche Amministrazioni nel quinquennio 1/1/03 - 1/1/08 – in tal caso la stabilizzazione dovrà comunque avvenire successivamente alla maturazione dei tre anni di servizio;

X. i dipendenti a tempo determinato assunti dall'Università degli Studi di Padova, che non siano più in servizio alla data dell'1/1/08, ma che abbiano maturato il requisito dei tre anni di servizio presso questo Ateneo, anche non continuativi, nel quinquennio 1/1/03 – 01/01/08, purché l'ultimo servizio a tempo determinato sia stato prestato presso l'Ateneo di Padova;

XI. il personale non più in servizio alla data dell'1/1/08 che abbia maturato il requisito dei tre anni di servizio sommando periodi di lavoro svolti presso altre Pubbliche Amministrazioni, purché l'ultimo servizio a tempo determinato sia stato prestato presso l'Ateneo di Padova.

Ciascuno dei predetti raggruppamenti prevederà la formulazione di graduatorie interne formulate sulla base dei seguenti criteri:

a) *anzianità di servizio prestato* – **fino ad un massimo di punti 75** – così assegnati:
   - un punto per ogni mese di servizio prestato alla data di pubblicazione dell'avviso (si terrà conto esclusivamente delle frazioni di mese superiori a 15 giorni);

b) *titolo di studio d'accesso posseduto* – **fino ad un massimo di punti 10** – secondo la tabella allegata (A), che fa parte integrante del presente regolamento;

c) *altri titoli di studio posseduti* – **fino ad un massimo di punti 2** – secondo la tabella allegata (B), che fa parte integrante del presente regolamento.

d) *valutazione delle prestazioni, conseguita al massimo negli ultimi tre anni di servizio presso l'Università degli Studi di Padova* – **fino ad un massimo di punti 13** – per ogni anno di valutazione sarà calcolata la media aritmetica del valore assoluto della valutazione espresso in tredicesimi e del punteggio in tredicesimi definito sulla base della deviazione standard delle valutazioni assegnate ai dipendenti dalla Struttura di appartenenza. Il risultato finale è la media aritmetica dei risultati così ottenuti per gli anni di valutazione considerati.

A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale essere stato inserito nelle graduatorie di merito di una selezione a tempo indeterminato, in caso di ulteriore parità di punteggio costituisce titolo preferenziale la minore età.

Art. 6 – Attuazione delle stabilizzazioni

1. Le procedure di stabilizzazione di cui al presente Regolamento saranno attuate nel rispetto dei vincoli delle dotazioni organiche delle università statali e nell'ambito della definizione della programmazione triennale e relativi aggiornamenti annuali del fabbisogno di personale. L'Ateneo al fine di portare a termine le procedure nei tempi stabiliti dalla normativa vigente individua per ciascun anno un numero adeguato di posti per la stabilizzazione del personale che sarà inserito nelle graduatorie distinte per il PTA e per CEL.
2. L'assegnazione alle strutture del personale stabilizzato avverrà sulla base delle esigenze organizzative dell'Ateneo.
3. Qualora la stabilizzazione del personale nelle strutture presso le quali presta servizio non risponda ad effettive e accertate esigenze organizzative, la stabilizzazione comporterà l'assegnazione ad altra struttura. Le procedure di assegnazione del personale stabilizzato saranno gestite dalla Direzione Amministrativa.

Art. 7 – Proroghe dei contratti

1. I contratti a tempo determinato del personale destinatario delle norme sulla stabilizzazione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono prorogati fino alla stipula dei corrispondenti contratti a tempo indeterminato, nella categoria e area funzionale di inquadramento prevista dal contratto stesso.

2. I contratti a tempo determinato stipulati successivamente all'1/1/08 con il personale che abbia già maturato all'1/1/08 il triennio di servizio, saranno prorogati, ai sensi del presente Regolamento, fino alla stipula del corrispondente contratto a tempo indeterminato; l'assunzione a tempo indeterminato avverrà nella categoria e area rivestite alla data dell'1/1/08, oppure nella categoria e area nelle quali è stato maturato il requisito dei tre anni di anzianità, prima della cessazione.

3. Il Personale beneficiario delle norme sulla stabilizzazione, con contratto a tempo determinato prorogato o prorogabile come previsto dai precedenti commi, che non abbia presentato domanda di stabilizzazione in occasione dell'emanazione dell'Avviso pubblico, decadrà dallo stesso contratto di proroga a far data dalla pubblicazione delle graduatorie e perderà il diritto alla stabilizzazione stessa.

Art. 8 – Ricorsi

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie. Sui ricorsi l'Ateneo si pronuncerà entro 15 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione con Decreto del Direttore Amministrativo.

30/04/2008

TABELLA ALLEGATO A

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL

TITOLO DI STUDIO D'ACCESSO POSSEDUTO

PER LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

	TITOLI	PUNTEGGIO MASSIMO
TITOLI DI STUDIO PER LA CATEGORIA **B** **Viene valutato solo il titolo più vantaggioso**	➢ Diploma di istruzione secondaria di 1° grado ***(max punti 10)***: con giudizio di suff. **punti 3** con giudizio di buono **punti 5** con giudizio di distinto **punti 7** con giudizio di ottimo **punti 8** ➢ Diploma di qualifica professionale **(*max punti 10*)**: con votazione fino a 70/100 **punti 4** con votazione da 71 a 80/100 **punti 6** con votazione da 81 a 90/100 **punti 8** con votazione da 91 a 100/100 **punti 10**	**Max punti 10**
TITOLI DI STUDIO PER LA CATEGORIA **C**	➢ Diploma di istruzione secondaria di 2° grado ***(max punti* 10*)***: con votazione fino a 42/60 o 70/100 **punti 5** con votazione da 43/60 o 71/100 a 48/60 o 80/100 **punti 7** con votazione da 49/60 o 81/100 a 54/60 o 90/100 **punti 8** con votazione da 55/60 o 91/100 a 60/60 o 100/100 **punti 10**	**Max punti 10**
TITOLI DI STUDIO PER LA CATEGORIA **D**	➢ Diploma di laurea ***(max punti 10)***: con votazione da 66 a 76/110 **punti 6** con votazione da 77 a 87/110 **punti 7** con votazione da 88 a 98/110 **punti 8** con votazione da 99 a 105/110 **punti 9** con votazione da 106 a 110/110 **punti 10**	**Max punti 10**
TITOLI DI STUDIO PER LA CATEGORIA **EP**	➢ Diploma di laurea ***(max punti 10)***: con votazione da 66 a 76/110 **punti 6** con votazione da 77 a 87/110 **punti 7** con votazione da 88 a 98/110 **punti 8** con votazione da 99 a 105/110 **punti 9** con votazione da 106 a 110/110 **punti 10**	**Max punti 10**
TITOLI DI STUDIO PER IL PERSONALE **CEL**	➢ Diploma di laurea ***(max punti 10)***: con votazione da 66 a 76/110 **punti 6** con votazione da 77 a 87/110 **punti 7** con votazione da 88 a 98/110 **punti 8** con votazione da 99 a 105/110 **punti 9** con votazione da 106 a 110/110 **punti 10**	**Max punti 10**

TABELLA ALLEGATO B

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL

ULTERIORI TITOLI DI STUDIO POSSEDUTI

PER LE PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E CEL DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

	TITOLI	PUNTEGGIO MASSIMO
TITOLI DI STUDIO PER LA CATEGORIA **B**	Ulteriori titoli di studio: ➢ Diploma di istruzione secondaria di 2° grado ***(max punti 2)***: con votazione fino a 48/60 o 80/100 **punti 1** con votazione da 49/60 o 81/100 a 60/60 o 100/100 **punti 2** ➢ Diploma di laurea ***(punti 1)***	**Max punti 2**
TITOLI DI STUDIO PER LA CATEGORIA **C** (qualora ci siano più lauree si considera quella con il voto più alto)	Ulteriori titoli di studio: ➢ Diploma di laurea ***(max punti 2)***: con votazione fino a 99/110 **punti 1** con votazione da 100 a 110/110 **punti 2**	**Max punti 2**
TITOLI DI STUDIO PER LA CATEGORIA **D** (solo un titolo per tipologia)	Ulteriori titoli di studio: ➢ Formazione post-laurea ***(max punti 2)***: Scuola di specializzazione univ. **punti 1** (solo con superamento) Corsi perfezionamento/master **punti 1** (solo con superamento) Dottorato di ricerca **punti 2**	**Max punti 2**
TITOLI DI STUDIO PER LA CATEGORIA **EP** (solo un titolo per tipologia)	Ulteriori titoli di studio: ➢ Formazione post-laurea ***(max punti 2)***: Scuola di specializzazione univ. **punti 1**(solo con superamento) Corsi perfezionamento/master **punti 1** (solo con superamento) Dottorato di ricerca **punti 2**	**Max punti 2**
TITOLI DI STUDIO PER IL PERSONALE **CEL** (solo un titolo per tipologia)	Ulteriori titoli di studio: ➢ Formazione post-laurea ***(max punti 2)***: Scuola di specializzazione univ. **punti 1** (solo con superamento) Corsi perfezionamento/master **punti 1** (solo con superamento) Dottorato di ricerca **punti 2**	**Max punti 2**